



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Candidi Tommasi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16625/2017** promossa da:

**XXX SRL**, con il patrocinio dell'avv. POLITINO DANIELA e dell'avv. DI MAIO MARCO  
(DMIMRC80A19G273X) VIA DEI MILLE N. 20 40121 BOLOGNA; elettivamente  
domiciliato in VIA DEI MILLE, 20 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. POLITINO DANIELA

ATTORE/I

contro

**Ing. YYY**, con il patrocinio dell'avv. PASQUALI GIAMPIERA (PSQGPR64S64A944D) VIA  
TOSARELLI 23 40055 CASTENASO, elettivamente domiciliato presso il difensore

CONVENUTO/I

Premesso che:

Nel gennaio 2015 si instaurava un rapporto di collaborazione tra la società XXX s.r.l. e l'Ing. YYY al fine di sviluppare la clientela ed individuare nuove aree di vendita.

A fronte di tale prima attività a YYY veniva riconosciuto un corrispettivo forfettario di euro 6.000, 00 all'anno oltre ad oneri di legge.

A partire dal 2016, tale rapporto di collaborazione veniva riconfermato con compenso annuo pari ad euro 36.000,00.

Le parti concordavano inoltre la corresponsione di un compenso aggiuntivo in forma di "commissione" per la diversa attività di vera e propria consulenza tecnica commerciale, pari ad una percentuale indicativa del 5%, negoziabile su accordo tra le parti (doc.1 fasc. monitorio nonché doc. 4 fasc. opponente).

Tali condizioni contrattuali venivano riconfermate anche per l'anno 2017 come da contratto di collaborazione e relativa addenda prodotta nel procedimento monitorio (cfr. doc. 5 fascicolo opponente).

Nel mese di febbraio 2017 la XXX s.r.l. comunicava all'Ing. YYY il proprio recesso anticipato dal rapporto in essere. (cfr. doc. 6 fascicolo opponente).

A sostegno della domanda monitoria YYY produceva fattura n. 6/2017 dell'importo complessivo di euro 72.320,90 (cfr. doc. 4 fasc. monitorio). Produceva altresì la bozza di un documento in formato

.excel (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio), contenente un lungo elenco di progetti corredato da una colonna indicante le commissioni spettanti agli agenti di commercio della XXX s.r.l., trasmessogli con mail del 19 maggio 2017 proveniente da [omissis@XXX.com](mailto:omissis@XXX.com) (doc.2 fasc. monitorio).

In data 25 luglio 2017 il Tribunale di Bologna emanava decreto ingiuntivo con il quale ordinava alla società XXX s.r.l. di corrispondere il suddetto importo in favore del ricorrente Ing. YYY .

La XXX proponeva opposizione avverso il provvedimento monitorio. L'opponente contestava la valenza ricognitiva dei documenti sub 2 e 3 del fascicolo monitorio, ritenuti per di più non imputabili alla società opponente, in quanto non provenienti dal suo legale rappresentante.

L'opponente allegava l'inesistenza del diritto di credito contenuto nell'ingiunzione, tenuto conto che il compenso aggiuntivo indicato nella misura del 5% era dovuto solo a seguito della fatturazione della società verso i committenti. Inoltre l'ing. YYY non aveva partecipato in alcun modo a specifica attività di consulenza tecnica commerciale nei progetti indicati dallo stesso nella predetta fattura. In particolare, tutti questi progetti erano relativi a clienti affidati in esclusiva ad altri agenti di commercio della XXX s.r.l., tra cui omissis e Sig. omissis; contestava altresì la mancanza di prova che tali progetti fossero poi andati tutti effettivamente a buon fine e che le proposte d'ordine e/o quotazioni di merce ad essi relativi si fossero poi concluse.

Con memoria di costituzione l'Ing. YYY contestava le ragioni addotte a sostegno dell'opposizione di controparte; premesso che la fine del rapporto professionale tra le parti era stata determinata solo da uno screezio personale tra il titolare della società e l'opposto, allegava di aver emesso la fattura oggetto del decreto ingiuntivo sulla base della documentazione ricevuta dalla XXX (docc. 2 e 3 fascicolo monitorio) ed evidenziava che la suddetta mail proveniva da una casella della XXX . L'opposto allegava inoltre che eventuali differenze nei doc. 2 e 3 del fascicolo monitorio, rispetto al doc.9 del fascicolo opponente, fossero determinate dalle modalità di stampa del file (molto ampio), producendo in giudizio una chiavetta USB contenente il file in formato integrale. La difesa del YYY chiedeva al Giudice di disporre, oltre che l'audizione dell'impiegata della società opponente che aveva formato il documento in questione.

Nella prima udienza tenutasi in data 29 marzo 2018 il Giudice pronunciava ordinanza con la quale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, non avendo l'opposto integrato, nel giudizio di opposizione, la sua prova adeguandola ai canoni del giudizio ordinario di cognizione.

Con ordinanza in data 24 agosto 2018, il Giudice rigettava la suddetta istanza di deposito di documenti mediante chiavetta USB presentata dalla difesa di YYY , rilevando che il potere dell'autorità giudiziaria di autorizzare la produzione cartacea oppure materiale (ad esempio su chiavetta USB, DVD o altri supporti) di specifici documenti sussiste solo qualora la parte istante evidenziasse la ragione per cui non può provvedere al deposito telematico obbligatorio; e tali ragioni non erano state addotte dall'avvocato di parte opposta nell'istanza.

Nella memoria ex art. 183, c.6, n. 2, c.p.c. l'opposto produceva una serie di documenti (da 14 a 22 fasc. opposto) sostenendo che individuavano i nominativi dei vari clienti ed i relativi ordini di acquisto, allegando che si potesse agevolmente calcolare la componente aggiuntiva del 5% dall'analisi delle fatture emesse dall'opponente al riguardo; chiedeva prova per testi su 10 capitoli, nonché l'interrogatorio formale dell'amministratore delegato della società opponente; chiedeva inoltre l'acquisizione presso la Camera di commercio delle fatture e dei certificati di origine relativi alle merci ordinate, nonché l'acquisizione della mail di cui all'account professionale dell'opposto, oltre che una ctu per esaminare tutta la documentazione delle fatture emesse da XXX al fine di accertare l'importo spettante a YYY in forza del contratto di collaborazione.

Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. l'opponente contestava i documenti nn. 14-22 prodotti da controparte, trattandosi di mere fotocopie, in parte illeggibili, in parte incomprensibili perché redatti in lingua inglese e rilevava come tali documenti non provassero alcuna attività addizionale che comportasse il compenso percentuale.

Ritenuto che:

L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

Nel caso di specie difettano gli elementi probatori a sostegno delle pretese della parte opposta. Quest'ultima non produce alcuna prova attestante l'esistenza del diritto di credito relativo al pagamento della commissione corrispondente al 5%, aggiuntiva rispetto all'importo fisso previsto nel contratto di collaborazione. I documenti sub 2 e 3 del fascicolo monitorio, infatti, non costituiscono prova circa la fondatezza delle ragioni dell'opposto, dal momento che essi non sono mai stati sottoscritti ed accettati dal legale rappresentante della XXX s.r.l.. Infatti la somma ingiunta trae origine dall'addendum allegato al contratto di collaborazione professionale stipulato tra le parti in data 19 gennaio 2017 (doc.5 fascicolo opponente), avente ad oggetto un'apposita clausola che prevede l'esistenza di una commissione a progetto per la consulenza tecnica commerciale pattuita al 5% da sommarsi alla retribuzione annuale forfettaria di 36.000,00 euro stabilita dall'art. 3 del contratto; inoltre si specifica che tale commissione verrà liquidata al momento della fatturazione della società verso committente; l'opposto YYY ha chiesto in sede monitoria il pagamento della somma di euro 72.320,90 a titolo di compenso conseguente alla suddetta clausola, come da fattura n. 6 del 5 giugno 2017 emessa subito dopo il recesso comunicatogli dalla società opponente; l'opposto ha posto alla base del proprio credito una mail, che riferisce ad una dipendente della società opponente di nome Lara Schiavina, avente ad oggetto "quotazioni al 19/5 / 2017", con allegato un documento nominato "quotazioni progetti marco" (doc. 2 e 3 fascicolo monitorio), il quale è un documento excel che attesterebbe l'esistenza di una serie di progetti, alcuni dei quali assegnati all'odierno opposto, in base ai quali l'opposto dovrebbe percepire una commissione del 5% a progetto, per un ammontare complessivo corrispondente alla fattura alla base del ricorso monitorio.

La società opponente ha disconosciuto la valenza probatoria di tali documenti, ritenendoli alterati e non formati dalla medesima; la società opponente ha poi prodotto altro prospetto (doc. 9 fasc. opponente), non coincidente con quelli di parte avversaria; l'opponente ha comunque evidenziato che, anche qualora tali fogli fossero considerati autentici, non corrisponderebbero ad un riconoscimento di debito; ha inoltre allegato che i progetti ivi indicati sarebbero in realtà affidati ad altri agenti e che in ogni caso non vi è prova dell'effettiva buona riuscita di tali affari e del conseguente incasso delle somme da parte dell'opponente.

In questo contesto si deve rilevare, in primo luogo, che non vi è corrispondenza alcuna tra il foglio excel portante le quotazioni riconosciuto dall'opponente (suo doc.9) e quello prodotto dall'opposto (doc. 2-3 fasc. monitorio) in quanto, sebbene alcune griglie (ad esempio quelle nominate "date", "client", "name project") siano identiche, nel documento dell'opponente vi sono alcune griglie in più; inoltre la griglia "value eur", indicante il valore del progetto, presenta alcuni importi difformi tra i due documenti; poi la griglia "commissioni 5%", che nel documento prodotto dall'opposto è quasi completamente riempita con importi calcolati al 5% rispetto al valore del progetto, nel documento dell'opponente è semivuota, ad eccezione di sole 3 annotazioni.

In ogni caso l'opposto, anche qualora si considerasse realmente l'agente affidatario di tali progetti indicati in excel, non ha fornito prova alcuna dell'effettiva buona riuscita degli affari o della fatturazione degli importi pattuiti da parte della XXX s.r.l.; al proposito si ricorda che, come sopra riferito, l'accordo tra le parti prevedeva il pagamento della commissione alla fatturazione dell'importo da parte della società. YYY non ha provato di aver reso, nel periodo contrattuale per cui è causa, alcuna prestazione di specifica consulenza tecnica commerciale utile a giustificare la richiesta del compenso aggiuntivo di cui all'addendum contrattuale invocato dallo stesso convenuto opposto. Quest'ultimo non ha nemmeno indicato su quali affari avrebbe dovuto essere calcolata la percentuale del 5%, né quali siano i nominativi delle aziende clienti alle quali avrebbe fornito la specifica consulenza tecnica commerciale; non ha nemmeno dimostrato se gli affari di cui sopra, pure indeterminati, siano andati a buon fine e se il cliente finale abbia o meno pagato la XXX, del che

l'eventuale credito sarebbe anche per tale ragione inesigibile sulla scorta delle medesime previsioni contrattuali.

Dunque la domanda, come peraltro anticipato con l'ordinanza del 4 maggio 2018, non può trovare in alcun modo accoglimento; soprattutto l'unico documento (sub 2 e 3 fascicolo monitorio) che controparte ha tentato di far passare come un "riconoscimento di debito" per provvigioni aggiuntive non è qualificabile come tale perché la ricognizione di debito è un atto unilaterale con cui un soggetto riconosce di essere debitore di una determinata somma di denaro nei confronti di un altro soggetto; il riconoscimento di debito può essere contenuto in una dichiarazione di volontà fatta consapevolmente con l'intento di riconoscere l'esistenza di un diritto; può risultare in modo implicito anche da un atto compiuto dal debitore per uno scopo diverso e senza essere consapevole dell'effetto ricognitivo; caratteristiche queste, però, che non ricorrono nel caso di specie.

Deve inoltre rilevarsi che la collaborazione con l'Ing. YYY veniva interrotta dalla XXX srl in data 9 giugno 2017, senza che l'opposto lamentasse nulla al riguardo a seguito dell'invio della lettera di recesso (doc. 6 fasc. opponente); solo in data 13 luglio 2017, cioè un mese e mezzo dopo, chiedeva alla XXX il pagamento di euro 95.160,90 (doc. 7 fasc. opponente) sulla scorta della fattura n.6/2017 oggetto di odierna ingiunzione, senza però allegarla; pur contestando la richiesta di pagamento della suddetta cifra, la XXX srl chiedeva comunque l'invio di tale fattura al fine di comprendere le ragioni della richiesta; il legale di YYY, tuttavia, anziché inviare la fattura alla società, presentava il ricorso per ingiunzione.

L'opposto non ha nemmeno chiesto alcuna prova tesa a dimostrare quelle specifiche circostanze doverosamente a supporto della sua domanda: quando e quale attività di specifica consulenza tecnica commerciale era stata eventualmente resa dall'ing. YYY (tanto invero non risulta nemmeno dedotto seppur in via di mera allegazione); il nome delle aziende e dei clienti in favore dei quali tale attività specifica di consulenza tecnica commerciale era stata eseguita; se tali clienti avevano in effetti pagato (e quanto) alla XXX; se i relativi progetti erano realmente andati a buon fine, sì da dimostrare l'esigibilità del pagamento richiesto così come previsto in contratto.

Viceversa l'opposto produceva una serie di documenti (doc. 14/22) anche in lingua inglese e non illustrati in maniera comprensibile; proponeva inoltre istanze istruttorie inammissibili, come deciso con ordinanza del 19 settembre 2018 da intendersi qui integralmente richiamata.

Infine le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate sulla base della nota spese dell'opponente; si ritiene di non poter condannare l'opposta soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma a titolo di lite temeraria dal momento che nel caso di specie non emerge inequivocabilmente la prova relativa ai criteri di imputazione soggettiva della mala fede o della colpa grave.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 5074/17;
- 2) condanna l'opposto YYY alla rifusione delle spese di lite che liquida in €. 406,50 e in €. 10.700 per compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, IVA e CPA.

Bologna, 9/4/19

Dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi